



**OGGETTO: Circolare 15.2018**

**Seregno, 7 maggio 2018**

### **ACQUISTO CARBURANTI: NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO**

A decorrere dal 1.07.2018 la legge di Bilancio 2018 ha stabilito l'**abolizione della scheda carburante**.

Da tale data gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati con la **fattura elettronica**.

Non sono, invece, soggette a questo obbligo di certificazione le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano a titolo di "privati" e quindi al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

La fattura elettronica per acquisti di carburante e lubrificante non riguarda neppure le cessioni di benzina per motori che fanno parte di **gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio** e così via. Per queste cessioni di "diversi" tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019. Fino a tale data e solo per tali cessioni di carburante la spesa viene documentata con le consuete carte carburanti oppure, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.

Non è obbligatorio indicare in fattura (**targa, modello, ecc.**) ma è consigliabile indicarlo ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, ai fini della relativa deducibilità. L'indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo "MezzoTrasporto" del file della fattura elettronica

**La data di ricezione della fattura elettronica è, il momento rilevante ai fini della detraibilità dell'iva.** Infatti, la decorrenza del termine per l'esercizio della detrazione IVA deve essere individuato nel momento in cui si verifica contemporaneamente l'avvenuta esigibilità dell'imposta ed il formale possesso della fattura.

Nel caso, oltre al rifornimento di benzina presso l'impianto stradale di distribuzione, si faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, **lavaggio**, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi dovrà essere emessa fattura elettronica cumulativa di tutte le operazioni.

**Fattura differita.** E' possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti a condizione che le singole cessioni di carburante siano accompagnate da un documento di trasporto (DDT), analogico o informatico, con indicazione della data, delle generalità delle parti, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Il legislatore ha poi introdotto particolari condizioni per la deducibilità del costo e detraibilità dell'Iva imponendo specifici mezzi di pagamento. **Dal 1.07.2018, non è più ammesso il pagamento in contanti.**

Sono invece ritenute idonee ai fini della detrazione Iva e della deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione i seguenti strumenti di pagamento:

- (i) assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- (ii) strumenti elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

### **MODALITÀ OPERATIVE.**

**Utilizzo di carte nei contratti di "netting"** che consentono all'impresa acquirente l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Così, ad esempio, se la compagnia petrolifera emette carte ricaricabili, buoni carburante, ecc. che consentono all'acquirente di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica e il pagamento andrà fatto con modalità "tracciate".

**Dipendente, che durante la trasferta di lavoro,** effettua il rifornimento di benzina di un'autovettura.

Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento tracciabile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato avvalendosi sempre di una delle modalità "tracciate" (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), si realizza la riferibilità della spesa al datore di lavoro e questo consentirà la deducibilità della spesa;

**Acquisti di carburante tramite card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.** che consentono l'addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) dell'impresa acquirente, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. Anche in questa ipotesi, si verifica riferibilità del versamento all'acquirente e, quindi, la deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.

Da quanto sopra è opportuno che le aziende si adoperino sin da ora per trovare con il distributore di carburante o la compagnia petrolifera la miglior soluzione per svolgere questo nuovo adempimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 1, cc. da 922 a 927 L. 27.12.2017, n. 205
- Provv. Ag. Entrate 4.04.2018, n. 73203
- Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E.